

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Roma, 4 novembre 1950

La posizione della Cedu all'interno del sistema delle fonti è mutata nel tempo. È possibile individuare alcune fasi all'interno della giurisprudenza costituzionale che se ne è occupata:

1. Cedu ratificata con **legge ordinaria** (848/1955): forza attiva e passiva di legge ordinaria (criterio cronologico: abrogazione)
2. **fonte riconducibile a competenza atipica**: sent. 10/1993: imputato straniero (slavo), notifica in lingua italiana di atti di processo penale, da cui dipendono termini brevi per richiesta giudizio abbreviato (7 giorni da notifica)
Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici *a quibus* consiste nella convinzione che la regola predisposta dall'art. 143, primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente circoscritta agli atti orali. Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo, il **presupposto interpretativo appena ricordato non può essere condiviso**.

- Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione e sono tuttora vigenti, **non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale(...) perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica** e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. (*obiter dictum*)

- art. 6 di CEDU: "ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".

- poichè si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorchè esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del **diritto inviolabile alla difesa** (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato.

- **non può essere condiviso il presupposto interpretativo** da cui muovono i giudici *a quibus*, vale a dire l'assunto che l'art. 143, primo comma, c.p.p. vada configurato come norma di stretta interpretazione, che tollera come uniche eccezioni alla regola dell'utilizzazione dell'interprete per gli atti orali soltanto quelle espressamente previste nello stesso codice di procedura penale (v. artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma, c.p.p.). Al contrario, trattandosi di una norma che assicura una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa, riconosciuto altresì dalla comunità internazionale come principio derivante da un trattato multilaterale (essendosi verificata la condizione - sottoscrizione di almeno trentacinque membri della comunità mondiale - cui l'art. 49 del Patto di New York subordinava l'entrata in vigore del Patto stesso), l'art. 143, primo comma, c.p.p. **va interpretato come una clausola generale, di ampia applicazione**

- L'interpretazione nei termini appena riferiti del diritto all'assistenza gratuita di un interprete,

basato sull'art. 143 c.p.p., fa venir meno i dubbi di legittimità costituzionale
(interpretativa di rigetto)

3. Riforma titolo V (l. cost. 3/2001): nuovo 117.1: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”:

Sentenze 348 e 349 del 2007 (occupazione acquisitiva e all'indennità di espropriazione)

CEDU: tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone ma sono pur sempre norme internazionali pattizie

- vincolano lo Stato, ma **non producono effetti diretti nell'ordinamento interno**, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte,

- L'art. 117 **distingue** i vincoli derivanti dall'«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali»: una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale

- le norme della CEDU **non acquistano la forza delle norme costituzionali** e non sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte.

- Proprio perché si tratta di **norme che integrano il parametro costituzionale**, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è **necessario che esse siano conformi a Costituzione**.

La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità **non** possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali

Di fronte a contraddizione fra norme interna e CEDU:

1. giudice cerca interpretazione conforme a CEDU (oltre che conforme a Cost: obbligo di interpretazione conforme)
2. se non la trova: si chiede se CEDU è costituzionale:
 - a. se no: Corte costituzionale in riferimento a l. 848/1955;
 - b. se sì: Corte costituzionale per giudicare di legittimità costituzionale di norma interna in riferimento a parametro interposto ex art. 117.1

4. - Art. 6 TUE (Lisbona: 1 novembre 2009)

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta **non estendono** in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e **tenendo in debito conto le spiegazioni** cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. **L'Unione aderisce alla Convenzione** europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. **I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.**

La questione: Una legge contraria a diritto UE (self-executing: regolamenti: norme direttamente efficaci da atti direttamente/non direttamente applicabili: regolamento o divieto in direttiva) va disapplicata; ma se è contraria alla CEDU va disapplicata?

- SI: **Consiglio di Stato, sent. 2 marzo 2010, n. 1220**

gli articoli 6 e 13 della CEDU sono «*divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a*

seguito della modifica dell'art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009». (L'asserzione inclusa tra parentesi, quasi che si trattasse di un dato scontato)

In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (...) con la scelta della soluzione che la rispetti (...).

Governo: "Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2007":

- La posizione della Corte Costituzionale non sembra perfettamente compatibile con il nuovo assetto dell'Unione europea delineato dal recente Trattato di Lisbona, ove è stata completata la c.d. *comunitarizzazione* dei principi CEDU, con il loro inserimento fra quelli dell'Unione europea validi e cogenti *erga omnes*, laddove con il Trattato di Maastricht quei principi erano stati richiamati con mero valore *programmatico* nei confronti degli Stati membri.

- Se il Trattato di Lisbona entrasse in vigore, il disposto dell'articolo 6 testé riprodotto comporterebbe che tutte le norme della *Convenzione* diverrebbero direttamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, **con il grado e la forza delle norme comunitarie** e, cioè, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione (come interpretato proprio dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, passate in rassegna nel capitolo I) e non più quali norme sub-costituzionali ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione

5. Corte costituzionale (80 e 113 del 2011): conferma di 348 e 349

Sent. 113 del 2011: ove si profili un eventuale **contrasto** fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto

- i. la praticabilità di una **interpretazione** della prima in senso **conforme** alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e,
- ii. ove tale verifica dia esito **negativo** – non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo **questione di legittimità costituzionale** in riferimento all'indicato parametro.
- iii. A sua volta, la Corte costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione – la quale si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in **conflitto con altre norme della Costituzione**: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato.